



Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo

Servizi Gestione Attività Contrattuali



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TREVISO. CIG 83403881E9

FAQ

1) Si prega di chiarire formalmente (anche con esempi) cosa si intenda per "situazioni straordinarie", richiamate all'interno del criterio n. 2 dell'art. XI del Disciplinare; è infatti certo che alla luce della previsione di un criterio ad hoc, abbiate senz'altro maturato preferenze sulle modalità di soddisfacimento degli obiettivi che intendete perseguire con il criterio di punteggio stesso.

R: Il Disciplinare di gara al paragrafo XI. Valutazione delle offerte, prevede che "in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 (Modalità di gestione di situazioni straordinarie) della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte". Rientrano nel concetto di situazioni straordinarie accadimenti e circostanze che, anche sulla base delle esperienze maturate dal concorrente, possono ricorrere nell'esecuzione del servizio e che sono connotati da imprevedibilità e straordinarietà e in quanto tali non astrattamente tipizzabili da parte della Stazione Appaltante.

2) Si chiede nello stesso spirito e con identiche finalità di specificare quanti interventi in situazioni straordinarie siano stati richiesti nel recente passato.

R: Il Disciplinare di gara non richiede un numero di interventi straordinari. La relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi che l'offerente ritiene opportuni ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo relativo agli "elementi di valutazione" nel rispetto della dimensione massima che non dovrà superare le 10 cartelle dattiloscritte (ad esclusione dell'elenco delle attrezzature e della planimetria).

3) Si prega, nell'identica ottica, di chiarire se il criterio n. 2 citato premi la quantità di veicoli offerti dal concorrente oppure la qualità degli stessi ad operare in contesti di situazioni straordinari.

R: I criteri premianti relativi alle Modalità di gestione di situazioni straordinarie riguardano le procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli, tenendo conto delle tempistiche di intervento. Pertanto, la quantità e qualità dei veicoli utilizzati nella situazione di emergenza per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 della griglia di valutazione delle offerte, dovrà essere inerente alla descrizione della procedura straordinaria.

4) Si prega inoltre, in relazione a tutti i parametri di assegnazione dei punteggi, di chiarire quali siano le modalità di assegnazione dei punteggi in relazione al numero e alla dimensione dei depositi.

R: Il Disciplinare di gara al paragrafo XI. Valutazione delle offerte, prevede che "in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 1 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della qualità, della adeguatezza e completezza della metodologia esposta rispetto a quanto previsto dall'espletamento del servizio per il recupero, la custodia e la vendita dei veicoli, tenendo conto della dotazione tecnica dell'operatore e della distribuzione dello stesso sul territorio; in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure de-



Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo

Servizi Gestione Attività Contrattuali



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

scritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte; in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 3 il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle modalità e tecniche informatiche adottate per garantire la gestione dei veicoli, tenendo conto della qualità, completezza ed innovatività delle stesse". La valutazione "qualitativa" discrezionale dei Commissari avverrà sulla base della griglia valori riportata a pag. 24 del Disciplinare di gara.

5) Si prega infine di chiarire se sia necessario che nell'oggetto sociale delle eventuali società partecipanti alla gara (anche raggruppate) debba necessariamente comprendere le specifiche attività oggetto della gara stessa.

R: In relazione ai requisiti di partecipazione si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo VIII "Soggetti ammessi alla gara" e a quanto specificato al paragrafo IX punto A.2. circa le dichiarazioni da rendere all'interno del DGUE.

6) Buongiorno, vorremmo sapere se la relazione del tecnico del punto A3 e le referenze bancarie del punto A4 emesse a fine febbraio 2020 si possono considerare ancora valide. Se il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione e il pagamento dell'imposta di bollo con modello F23 può essere fatto solo dal Capogruppo e devono essere fatto da tutte le Ditte dell' RTI ?

R: Spett.le Operatore Economico, le dichiarazioni rese dagli Istituti bancari (referenze) e dai tecnici per la relazione di cui al punto A3 del Disciplinare di gara dovranno essere confermate circa l'attualità e la permanenza di quanto in precedenza dichiarato.

L'art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell' ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell' Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l'esonero temporaneo del pagamento del contributo ANAC. Gli Operatori economici, pertanto, non dovranno procedere con il pagamento del contributo ANAC. Nel box della gara, qualora il sistema non consenta di perfezionare l'offerta in assenza di tale documento, potrà essere inserita una dichiarazione che faccia riferimento all'esonero o qualsiasi altro documento che non sarà oggetto di valutazione.

Con riferimento al pagamento del modello F23 il pagamento è unico e può essere assolto dalla mandataria. Dovrà contenere i dati meglio specificati nel Disciplinare di gara.

F.to Il RUP
dott. Gian Luca Da Rold